



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.66 DEL 14 MAGGIO 2025

1. COMUNICAZIONE DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna Comunicazione

3. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

Nessuna Comunicazione

4. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna Comunicazione

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 PROVVEDIMENTI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Reclamo del 26.03.2025
A.S.D. Calcio Montenero
Decisione GST C.U. N° 56 del 19.03.2025
R.G. Prot. n. 14/2024-2025 - CSAT
Motivazione

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Lucio Campa – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente relatore

con l'assistenza del Segretario sig. Angelo Ciarlariello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 14/2024-2025 CSAT, proposto dalla società A.S.D. Calcio Montenero in data 26.03.2025 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Campobasso di cui al Comunicato n. 56 del 19.03.2025 LND C.R. Molise;

visto il reclamo e i relativi atti di causa;

relatore all'udienza l'Avv. Gabriele Siciliano;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Calcio Montenero ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Campobasso in relazione alla gara di campionato provinciale esordienti girone C del 09.03.2025, gara A.S.D. Calcio Montenero – A.S.D. Sporting Petacciato.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni:

squalifica per quattro gare effettive al calciatore Santore Gabriel perché *“espulso per linguaggio ingiurioso nei confronti del direttore di gara (rapporto arbitro), applicazione dell’art- 36 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia sportiva;* squalifica per quattro gare effettive al calciatore Vulcano Emanuele perché *“espulso per linguaggio ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara (rapporto arbitro), applicazione art. 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva”;*

inibizione fino al 19/05/2025 al dirigente Catalli Corrado perché: *“espulso per linguaggio ingiurioso nei confronti del direttore di gara (rapporto arbitro), applicazione art. 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva”.*

La società reclamante, con il proprio atto di reclamo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Campobasso chiedendo la riduzione delle giornate di squalifica per i due tesserati e dell'inibizione del dirigente.

Il reclamo, così come proposto, non esponeva alcuna motivazione a fondamento delle proprie ragioni e si limitava alle sole richieste di riduzione delle sanzioni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31.03.2025 nessuno è comparso per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, valutato il ricorso proposto, ritiene che il reclamo debba essere rigettato come da dispositivo.

Nella fattispecie la Corte osserva che il reclamo non contiene alcuna motivazione a supporto delle richieste di riduzione delle squalifiche e non consente alcun tipo di valutazione in merito.

Sul punto si precisa che il Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 71, comma 4, e 76, comma 4, prevede espressamente che *“il reclamo deve essere motivato e contenere le censure contro i capi della decisione impugnata”.*

È principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. La parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l'onere della formulazione e dell'individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi. (cfr. Corte Federale di Appello, sez. I., n. 98 – 2022/2023 – precedenti Corte Sportiva Appello territoriale CR Molise).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dall'A.S.D. Calcio Montenero in quanto inammissibile per mancanza di motivazioni, ex artt. 71 comma 4 e 76 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II grado.

Il Relatore

F.to in originale

Avv. Gabriele Siciliano

Depositata in Segreteria il 15.04.2025

Il Presidente

f.to in originale

Avv. Annibale Oreste Campopiano

Il Segretario

f.to in originale

Angelo Ciarlariello

Reclamo del 24.03.2025

A.S.D. N.D.B. San Giacomo F.A.

Decisione GST C.U. N° 56 del 19.03.2025

R.G. Prot. n. 15/2024-2025 - CSAT

Motivazione**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

composta dai Sigg.ri:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Lucio Campa – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente relatore

con l'assistenza del Segretario sig. Angelo Ciarlariello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 15/2024-2025 CSAT, proposto dalla società A.S.D. N.D.B. San Giacomo F.A. in data 24.03.2025 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Campobasso di cui al Comunicato n. 56 del 19.03.2025 LND C.R. Molise;

visto il reclamo e i relativi atti di causa;

relatore all'udienza l'Avv. Gabriele Siciliano;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. N.D.B. San Giacomo F.A. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Campobasso in relazione alla gara di campionato provinciale esordienti girone C del 16.03.2025, gara A.S.D. Molise United Port – A.S.D. N.D.B. San Giacomo F.A.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni:

squalifica per quattro gare effettive al calciatore Esposito Dylan perché “espulso per linguaggio ingiurioso nei confronti del direttore di gara (rapporto arbitro), applicazione dell'art- 36 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia sportiva;

inibizione fino al 31/05/2025 al dirigente Bellomo Dario perché: “espulso per linguaggio ingiurioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara (rapporto arbitro), applicazione art. 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva”.

La società reclamante, con il proprio atto, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Campobasso chiedendo la riduzione delle giornate di squalifica per il calciatore e dell'inibizione del dirigente.

A motivazione del reclamo, la società esponeva sostanzialmente che i propri tesserati non avevano espresso delle frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara e che, anzi, il tesserato Bellomo Dario nel protestare nei confronti del direttore di gara non rivolgeva a quest'ultima frase irrispettosa che, invece, era rivolta verso un proprio calciatore. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31.03.2025 nessuno è comparso per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, valutato il ricorso proposto, ritiene che il reclamo debba essere rigettato come da dispositivo.

Nella fattispecie la Corte osserva che, ex art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, *i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*

Dalla lettera di tale norma emerge che i rapporti del direttore di gara costituiscono piena prova dei fatti ivi rappresentati e, quindi, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata.

Nella fattispecie, dal referto arbitrale, emerge, senza alcuna contraddizione o ambiguità, come i due tesserati abbiano espresse delle parole ingiuriose e irrispettose nei confronti del direttore di gara, nell'occasione rappresentato da soggetto femminile;

in particolare, anche la specifica frase proferita dal tesserato Bellomo Dario, come espressamente riportata dalla direttrice di gara, *vaffanculo... cogliona di merda...*, espressa al femminile, esclude che il tesserato possa essersi rivolto verso un proprio calciatore, come affermato nel reclamo stesso.

Non si rilevano, peraltro, dalle motivazioni del reclamo, circostanze che possano incidere ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per una riduzione delle sanzioni applicate.

Anzi, come già ribadito in altre decisioni di questa Corte, proprio in relazione ai campionati esordienti che vedono confrontarsi ragazzi in età scolare, si stigmatizza, ancora una volta, la condotta offensiva e irrispettosa di dirigenti e tesserati che, invece, ancor più dovrebbero dare esempio di educazione, correttezza e rispetto delle regole.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dall'A.S.D. San Giacomo F.A. e per l'effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 56 del 19.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II grado.

Il Relatore

f.to in originale

Avv. Gabriele Siciliano

Il Presidente

f.to in originale

Avv. Annibale Oreste Campopiano

Depositata in segreteria il 15.04. 2025

Il Segretario

f.to in originale

Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n.66 della stagione sportiva 2024/2025 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Mercoledì 14 Maggio 2025

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**